

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità)(1)(2)

- 1.** Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
- 2.** Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
- 3.** Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2006
- 2** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2 bis, L. R. 13/2005